

Osservazioni al D.P.G.R. 30 luglio 2018 , n.43/R e richiesta di chiarimenti

Rispetto all'impostazione generale osserviamo che i continui richiami e rimandi alla normativa del settore -già molto complessa e articolata, con diverse leggi di riferimento- rendono il *Piano per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti* – PUFF di difficile lettura e soprattutto poco chiaro. Anche la scelta operata nella tab. 1 in riferimento alle sostanze, di utilizzare il “SI” per indicare le sostanze che non possono essere utilizzate e il “NO” per indicare quelle che invece sono consentite è quantomeno "di disturbo" ad una lettura semplice e lineare.

In quanto alla difficoltà di interpretazione segnaliamo che ai sensi del Punto A.1 c.1 dell'all.1 sembrerebbe vigere il divieto d'impiego di tutti i fitosanitari con l'esclusione delle sostanze riportate nella tab.1 dell'all.1 (e seguite da un “NO”) e solo alle condizioni di cui al c.2: produzione biologica (lett. a) e applicazione con le modalità previste nei disciplinari della difesa volontaria integrata (lett. b).

Se questa interpretazione è corretta andrebbe resa più esplicita e di immediata lettura.

Infatti il dubbio che la tab.1 non sia esaustiva viene anche dalla lettura del c.3 dell'art.4 quando si dice che ai fini del rispetto delle disposizioni del PUFF gli operatori agricoli biologici devono utilizzare esclusivamente le sostanze previste dall'allegato II al regolamento (CE) n.889/2008 della Commissione, sostanze che non sono riportate nella tab.1.

Tra i prodotti non elencati in tab.1 risultano anche quelli di largo consumo quali zolfo, rame, alcool isodecilico etossilato ed alcool etossilato, olio bianco emulsionato, olio di paraffina, tetraconazolo, tolclofos metil, tau-fluvalinate, pyriproxyfen, metaldeide, lambda-cyhalotrina, isoxaben, fosetil alluminio, emamectina benzoato, dodine, ditianon, deltametrina, bupirimate, azadiractina-a, acetamiprid, tutti ammessi nei disciplinari della difesa integrata volontaria.

Inoltre, non si ritrovano in tab.1 diverse sostanze ammesse nelle schede dei disciplinari: a titolo di esempio per le Floricole/ornamentali e Vite/olivo i disciplinari ammettono, per l'anno 2018, l'uso di ben 60 sostanze attive non presenti nella tab.1 (All.1).

Queste sostanze, non comparando nella tab.1 sono automaticamente ammesse, anche se non riportate tra quelle in cui risulta assenza di divieto?

Nel DPGR viene ammesso l'uso del glifosate e di altri principi attivi nelle aree di rispetto dei pozzi per l'approvvigionamento idrico. In considerazione dell'urgente necessità di tutelare la risorsa idrica come priorità di sanità pubblica¹ -anche alla luce delle condizioni di stress idrico indotte dai cambiamenti climatici in atto- e considerata la valutazione della IARC e la conseguente presa di posizione di parte della comunità scientifica a favore del Principio di precauzione per tale sostanza, ci saremmo aspettati una regolamentazione finalizzata ad escludere l'uso del glifosate nelle zone di rispetto vincolandolo in ogni caso ad un'approfondita analisi delle caratteristiche geologiche e di vulnerabilità dell'acquifero.

Poiché la distanza, come è noto, è un parametro che non garantisce di per sé l'assenza di rischio, un Piano regionale per “l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti e delle disposizioni per la perimetrazione “ avrebbe dovuto integrare il parametro della distanza con una

¹ Secondo punto tra le 7 priorità indicate dai rappresentanti dei 53 Stati membri della Regione europea dell'Oms e delle organizzazioni internazionali e non governative nella conferenza di Ostrava, giugno 2017.

valutazione puntuale della vulnerabilità di falde, acquiferi, aree di ricarica e singoli pozzi e dei rischi specifici collegati all'uso di tali sostanze. Questo avrebbe portato a delle differenziazioni consentendo anche una valutazione più puntuale delle criticità esistenti ed impedendo di crearne di nuove.

In quest'ottica sarebbe stato più opportuno procedere prima alla perimetrazione delle aree di salvaguardia basandosi sui concetti suddetti.

Tra l'altro l'art. 94 c.4 lett. C del D.lgs. 152 prevede il divieto di spandimento di concimi, fertilizzanti e pesticidi nelle aree di rispetto salvo che *“l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura di suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche”*, parametri non tutti considerati all'interno della DPGR.

Nei disciplinari della lotta integrata volontaria, si ammette l'uso del glifosate fino a 5 litri o kg/HA per ogni specie floricola coltivata in azienda senza limitazioni temporali, dalla pre-semina o pre-trapianto alla pre-emergenza, al post-trapianto (All.2). Allo stesso modo altri principi attivi (per es. pendimetalin) sono ammessi senza limitazioni d'uso in epoca pre-emergenza o post-trapianto.

Il fatto che il glifosate, così come altri principi attivi, siano utilizzabili alle condizioni previste nei disciplinari della difesa integrata volontaria non rassicura circa i potenziali effetti negativi sulla salute.

Inoltre, poiché il glifosate ed il suo prodotto di degradazione AMPA sono già presenti sia nelle acque superficiali che profonde, come risultato di una fase in cui il loro utilizzo era vietato almeno per 200 metri intorno alle aree di captazione, come ci si può aspettare una riduzione (come previsto dal PAM) della presenza nell'ambiente di queste sostanze rendendone possibile lo spandimento anche nelle aree prima vietate?

Nell'ambito delle attività previste all'art.5 sarebbe auspicabile la costituzione di un tavolo tecnico regionale che favorisca l'interazione tra gli enti di controllo, eventualmente integrato con i gestori al fine di agevolare la redazione di water safety plan aderenti alle realtà territoriali e in cui possano confluire tutte le conoscenze.

Al punto A.2 c.2 è previsto che gli operatori non in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari per uso agricolo non abbiano l'obbligo di tenere un registro d'utilizzo; nella redazione del WSP questa informazione è fondamentale per il gestore affinché possa stabilire le sostanze da ricercare sulla base di una valutazione realistica dei rischi generati dal contesto.

Potrebbe facilmente verificarsi, infatti, in caso della possibile compresenza di diversi orti lungo lo stesso corso d'acqua o intorno allo stesso punto di captazione, che la quantità complessiva di fitofarmaci -derivante dalla sommatoria dei singoli utilizzi- diventi rilevante ma non essendo nota non potrebbe andare ad implementare i dati utili per il WSP.

È da sottolineare che sul totale delle sostanze presenti nella tab.1 (n=110) il numero di quelle attualmente non rilevabili né dagli organi di controllo (ASL e ARPAT) né dal gestore (es. Publiacqua) è pari a 46, di cui 11 ammesse nelle aree di salvaguardia per le captazioni da acque profonde (tra l'altro 2 di queste sostanze non sono più autorizzate dal Ministero quindi non andavano riportate) e 35 vietate nelle aree di salvaguardia sia per le acque superficiali che profonde (anche tra queste ce ne sono 5 non più autorizzate dal Ministero). Delle rimanenti 64 che possono essere analizzate 10 lo sono sia dagli organi di controllo che da Publiacqua, 24 da ARPAT e Publiacqua, 21 solo da ARPAT, 4 da ARPAT ed ASL, 2 da ASL e Publiacqua, 2 da ASL e 1 da Publiacqua (All.3a).

In queste condizioni risulta, pertanto, difficile una verifica analitica reale della presenza di queste sostanze nelle acque da destinare al consumo umano.

Dall'esame dei registri di trattamento relativi agli ultimi cinque anni di un campione di aziende vivaistiche, il cui territorio è ricompreso nelle aree di salvaguardia, emerge che delle 67 sostanze impiegate nei trattamenti registrati 24 sono riportate nella tab. 1 e di queste 16 non sono ricercate né dagli organi di controllo né dal gestore (abamectina, acrinatrina, clofentezine, diquat, fenazaquin, fenpiroximate, fluazifop-p-butile, folpet, mancozeb, piridaben, propaquizafop, tebufenpirad, teflutrin, triadimenol, tiofanate-metil, piraclostrobina).

Le sostanze attive sopra elencate sono state rilevate anche dai registri dei trattamenti del 2011-2014 su un campione di aziende florovivaistiche nella provincia di Pistoia (All.3b).

Dunque non abbiamo al momento la possibilità di rilevare analiticamente la presenza di 16 sostanze fra le più utilizzate, di cui 5 (acrinatrina, fenazaquin, fenpiraximate, piridaben, teflutrin) ammesse nelle aree di salvaguardia se la captazione è da acque sotterranee.

Le sostanze attive presenti nella tab.1 che possono essere utilizzate nelle aree di salvaguardia, qualora la captazione avvenga da acque sotterranee, sono 32 di cui:

-10 erbicidi (fra questi il Glifosate, rilevato in alcuni pozzi destinati alla produzione di acqua potabile e il Dicamba, responsabile del superamento dello Standard di Qualità Ambientale (SQA²) relativo allo stato ecologico nella rete di Monitoraggio delle Acque Superficiali (MAS);

-13 insetticidi (tra questi il Tebufenozide trovato da ARPAT nel 2017 nel 90% dei campioni di acqua superficiale della piana pistoiese della rete MAS, responsabile del superamento SQA² stato ecologico-);

-7 fungicidi (fra questi Boscalid, Dimetomorf, Metalaxil-M, sostanze attive più frequentemente ritrovate da ARPAT nel corso del 2017³ nelle acque superficiali destinate alla potabilizzazione - Rete-POT-. Il Metalaxil-M è stato rilevato anche in pozzi utilizzati per l'approvvigionamento delle abitazioni nella piana pistoiese) (All.3);

Di queste oltre 1/3 non sono attualmente determinabili e solo 4 (4 (clorpirifos, clorpirifos-methyl, oxifluorfen e pendimetalin)) sono determinabili sia dagli organi di controllo sia da Publiacqua.

Nella colonna F "*stato delle acque*" si fa riferimento alle tab. 1/A e 1/B dell'Allegato I alla Parte terza del D.Lgs.152/2006, che definiscono le concentrazioni SQA² -relative rispettivamente allo stato chimico ed ecologico- di sostanze inquinanti (fra le quali anche antiparassitari) che non possono essere superate nelle acque superficiali. Tuttavia, poiché lo stato ecologico delle acque non è determinato solo dalle sostanze specificamente individuate, ma da tutte le singole sostanze attive -ricomprese nella voce pesticidi singoli e pesticidi totali- può essere fuorviante indicare solo le prime.

Inoltre, poiché il PUFF regola non solo le acque superficiali ma anche le acque profonde destinate al consumo umano occorre prendere in considerazione anche quanto riportato dai disposti legislativi per le acque profonde D.L.gs 30/2009 "*Attuazione della Direttiva 2006/118/CE relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento*" (tab.2 SQA: pesticidi 0,1 µg/L e pesticidi totali 0,5 µg/L) e nel caso in specie, trattandosi di aree di salvaguardia, dal D.L.gs.31/2001 "*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*" (Allegato I, parte B parametri chimici il cui valore deve essere rispettato: antiparassitari 0,1 µg/L e antiparassitari totali 0,5 µg/L).

Per quanto riguarda art.4 comma 5 del DPGR si ritiene opportuno evidenziare che nelle aree di salvaguardia la misura preventiva più efficace è quella di inibire le coltivazioni con piante fragili

2 Standard di Qualità Ambientale.

3 Report ARPAT "*Monitoraggio acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile 2015-2017*" Firenze, Aprile 2018.

che sono substrato di organismi da quarantena, per i quali sono previsti trattamenti in emergenza frequenti e con sostanze impattanti.

Allegati

- 1- Sostanze attive ammesse dai Disciplinari (floricole/ornamentali e vite/olivo) e non presenti in tab.1 PUFFF.
- 2- Scheda diserbo n.1 –Floricole ed ornamentali, Agricoltura Integrata Regione Toscana PSR - L.R. 25/99 annata agraria 2018.
- 3a- Sostanze della Tab.1 PUFF rilevabili da parte del laboratorio di Sanità Pubblica, da ARPAT e da Publiacqua.
- 3b- Sostanze presenti nei registri trattamenti relativi all'ultimo quinquennio non ricomprese nella tab.1 del PUFF.
- 4- Principi attivi rilevabili al 2018 dai laboratori degli organi di controllo e di Publiacqua.